



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Via De Gasperi, 8 – 48100 RAVENNA

CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO DI
DURATA TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE, PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO A QUALSIASI
TITOLO ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AVENTE AD OGGETTO
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU 6 PRESIDI
OSPEDALIERI

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA DA VALERE AD OGNI EFFETTO
DI LEGGE

TRA

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (qui di seguito denominata "Stazione
Appaltante"), con sede legale in Via de Gasperi, n. 8 – RAVENNA Codice Fiscale
e Partita IVA 02483810392, rappresentata nel presente atto dal Dott. Arch.
Enrico Sabatini nato a Pesaro il 08/04/1965 che interviene nel presente atto in
qualità di Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Azienda USL
della Romagna a ciò autorizzato in forza della Deliberazione del D.G. n. 342 del
20/09/2018 ad oggetto: "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna
di competenza delle articolazioni organizzative aziendali";

E

**IL CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO "CIRO MENOTTI"- CCM** soc.coop. per azioni, con sede in Via Pier
Traversari,63 - Ravenna C.F./P. IVA 00966060378, capogruppo mandataria del

	Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra essa medesima e le seguenti	
	imprese mandanti:	
	- impresa EUROIMPIANTI S.p.A. con sede legale in S.A. per Alessandria n. 6/A –	
	TORTONA C.F. e P.IVA 04216500019	
	- impresa ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE soc coop. Via Salara Statale	
	35/G loc. Castiglione di Cervia codice fiscale e partita IVA 00962750394,	
	giusto mandato speciale con rappresentanza in data 28/08/2018 a firma del Notaio Ira	
	Bugani Notaio in Ravenna, registrato a Ravenna il 29/08/2018 al n. 5372 serie 15,	
	conferito alla Capogruppo e per essa al suo legale rappresentante, Raggruppamneto	
	rappresentato nel presente atto dall'Ing. Alberto Cellini, nato a Faenza il 04/12/1977,	
	che interviene ed agisce in qualità di procuratore della mandataria CONSORZIO	
	NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO	
	MENOTTI”- CCM soc.coop. per azioni;	
	PREMESSO:	
	- che in data 09/10/2018 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro di durata triennale	
	con il sopraindicato Appaltatore per la regolamentazione dei contratti basati sul	
	predetto accordo quadro che verranno stipulati per l’esecuzione di lavori agli	
	immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo all’Azienda USL di Romagna;	
	- Che l’appaltatore ha offerto il ribasso del 20% che sarà applicato a tutte le voci	
	prezzo degli elenchi prezzi unitari contrattuali, ad eccezione dei prezzi contenuti	
	nell’EPU SIC. (art. 36, comma 3, CSA);	
	- Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 159/2011 s.m.i. ai fini della stipula	
	dell’Accordo quadro di cui al precedente punto si è proceduto a richiedere le	
	informazioni prefettizie antimafia di cui all’art.84 comma 3 del succitato Decreto nei	
	confronti delle Imprese componenti il RTI aggiudicatario e delle Imprese consorziate	

esecutrici; si dà atto che non risultino sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale per quanto precisato all'art. 15 del succitato Accordo quadro, procedendo in assenza delle informazioni prefettizie relative alla Società EUROIMPIANTI, ai sensi dell'art. 92 comma 3 dlgs 159/2011 smi, per cui il presente contratto si intende sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva;

- l'Appaltatore ha prestato a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula dell'Accordo quadro e dei contratti applicativi da esso discendenti, apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del Codice, come meglio precisato all'art. 10 dell'Accordo quadro,

- l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103,comma 7, del Codice ha stipulato una polizza assicurativa unica specifica per l'Accordo quadro e relativi contratti applicativi a copertura dei rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati, che occorrono alle opere e impianti in costruzione con estensione anche alle preesistenze, comprendente anche un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, come meglio precisato all'art. 10 dell'Accordo quadro.

- Con Determinazione del Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio n.....del..... si è disposto l'affidamento del presente contratto applicativo per l'importo di € 1.238.337,79 di cui € 27.457,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alberto Pieri;

- Il Direttore dei lavori è P.E. Tiziano Laghi

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;

	- Nel seguito si intende:	
	Codice: D.lgs 18/04/2016 n. 50 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”	
	RG o Regolamento: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed	
	attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei	
	contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive	
	2007/17/CE e 2004/18/CE>>	
	R.U.P.: Responsabile del procedimento	
	C.S.A.: Capitolato Speciale d’Appalto	
	DURC: Documento unico di regolarità contributiva	
	RTI: Raggruppamento temporaneo d’imprese	
	TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO QUALE PARTE INTEGRANTE E	
	SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO SI CONVIENE E SI STIPULA	
	QUANTO SEGUE	
	<u>Art. 1 – OGGETTO</u>	
	- L’Azienda USL della Romagna, mediante la sottoscrizione del presente contratto	
	applicativo, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per	
	l’esecuzioni di lavori di efficientamento energetico, quali prestazioni di cui all’art.	
	3 comma 3 e 4 del CSA, da realizzare presso i sotto indicati immobili di proprietà	
	dell’Azienda USL della Romagna.	
	Le sedi aziendali afferenti all’ambito territoriale del presente contratto sono quelle di	
	seguito elencate:	
	- P.O. Santa Maria delle Croci di Ravenna;	
	- P.O. Infermi di Faenza;	
	- P.O. Infermi di Faenza P.O. Morgagni-Pierantoni di Forlì;	
	- P.O. Bufalini di Cesena;	

- P.O. Infermi di Rimini.

I lavori oggetto del presente contratto applicativo saranno dettagliati nei progetti esecutivi allegati agli Ordini di Lavoro, secondo le specifiche indicate nel CSA cui si rinvia.(artt. 2 e 3,comma 3 e 4)

Art. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai sottoelencati documenti che sono parte integrante del presente contratto applicativo, ancorchè non materialmente allegati al presente contratto ma depositati agli atti della stazione appaltante e sottoscritti dalle parti, ivi comprese le proposte migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di gara anch'esse costituenti parte integrale e sostanziale del presente contratto d'appalto e come tali soggette alla verifica della corretta esecuzione e all'applicazione delle penali contrattuali :

➤ l'Accordo quadro stipulato in data 09/10/2018 e i documenti in esso richiamati e conservati in atti (art. 2 dell'Accordo quadro)

➤ i piani di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs 81/2006 (uno per ciascuna sede oggetto dell'intervento);

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato generale d'appalto per le disposizioni ancora vigenti, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. L'importo massimo delle prestazioni da rendere nell'ambito del presente contratto applicativo ammonta a € 1.238.337,79 inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 27.457,79 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20% che si

	intende applicato a tutti i prezzi unitari di cui ai prezziari indicati all'art 36, comma 1	
	del CSA, ad eccezione dell'EPU-SIC, costituenti gli elenchi prezzi contrattuali, senza	
	decurtazione dall'importo complessivo stimato di cui sopra.	
	<u>ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO</u>	
	La durata del presente contratto applicativo decorre dalla data del verbale di	
	consegna dei lavori e avrà termine il 31/12/2020 salvo esaurimento anticipato	
	dell'importo di affidamento di cui al precedente art. 3.	
	<u>ARTICOLO 5 -DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE</u>	
	<u>NOTIFICHE ALL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA</u>	
	<u>DELL'APPALTATORE</u>	
	L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Pier Traversari,63 –	
	Ravenna.	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o	
	comunicazione dipendente dal presente contratto applicativo sono fatte dal direttore	
	dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di	
	propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta	
	nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di	
	cui sopra, anche tramite utilizzo Posta Elettronica Certificata:	
	ciromenotti@legalmail.it	
	Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 145/2000 i pagamenti a favore	
	dell'Appaltatore saranno effettuati per il tramite della Tesoreria aziendale - previa	
	emissione di fattura intestata a: Azienda USL della Romagna- Via de Gasperi,8 -	
	48121 Ravenna, CF e PIVA 02483810392 con le modalità di cui all'art. 10 del	
	presente contratto cui si rinvia.	
	5. L'Appaltatore conduce i lavori personalmente.	

Oppure

5. L' Appaltatore non conduce i lavori personalmente, e, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000, conferisce mandato con rappresentanza a, come da procura notarile a firma del Notaioin data depositata agli atti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art. 6 – NORME DI SICUREZZA

In conformità all'art. 51 del CSA sono stati redatti i piani di sicurezza e coordinamento (PSC), uno per ciascuna sede oggetto d'intervento, che sono parte integrante del presente contratto applicativo.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare preventivamente il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e fornire chiarimenti sul contenuto del PSC; ciascuna impresa ha la facoltà di formulare proposte di integrazione al documento che potranno essere accettate o respinte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e che non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti .

Ogni impresa esecutrice, tenuto conto dei lavori che deve eseguire, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all'impresa affidataria individuata; il POS deve essere specifico e deve obbligatoriamente contenere tutti i dati richiamati negli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 81/2008.

La ditta affidataria, previa verifica della congruenza del documento rispetto al proprio POS (art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008), lo trasmette al CSE; i lavori potranno avere inizio solo dopo l'esito positivo della verifica da parte del CSE e non oltre 15 gg dalla ricezione.

Si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 50-54 del CSA.

Art. 7 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE.

In conformità all'art. 19 del CSA allegato quale parte integrante all'accordo quadro sottoscritto in data 09/10/18 cui si rinvia, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Le prestazioni oggetto del presente contratto applicativo saranno disposte attraverso successivi Ordini di Lavoro (OdL) che indicheranno i tempi di ultimazione dei lavori definiti dalla stazione appaltante in base a quanto previsto all'art. 19 del CSA.

In ogni caso dovranno essere esplicitamente definite con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione le modalità di cantieramento e di movimentazione dei mezzi d'opera tenendo in conto le eventuali esigenze illustrate dal responsabile della struttura sanitaria ed in ogni caso dovranno essere lasciati liberi i percorsi di servizio liberi e totalmente agibili gli accessi al fabbricato e le zone sicure adibite all'evacuazione degli utenti.

Art. 8 – PENALI

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto applicativo, nell'accordo quadro, nel CSA e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà l'applicazione delle penali riportate nell'art. 25 del CSA, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto applicativo, pena la risoluzione del medesimo ed eventualmente, a discrezione della stazione appaltante, dell'Accordo quadro.

Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni indicate

	all'art. 36 del CSA. La valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	
	destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto avverrà	
	secondo quanto previsto dall'art. 38 del C.S.A.	
	Art. 10 –LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI – RITARDO NEI PAGAMENTI	
	Ai sensi dell'art. 35, comma 18, Dlgs 50/2016 è prevista la corresponsione a favore	
	dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da erogare	
	entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.	
	L'erogazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria con le	
	modalità previste al suddetto art. 35; il termine previsto per l'erogazione decorrerà	
	dalla presentazione della suddetta garanzia. L'anticipazione verrà compensata come	
	previsto dall'art. 40 del CSA.	
	I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabiliti negli artt. 40 e 41	
	del CSA cui si rinvia.	
	Si dà atto che il primo SAL maturerà alla scadenza del trimestre Giugno-Dicembre.	
	In conformità all'art 41 del CSA, il conto finale dei lavori per il presente contratto	
	applicativo sarà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori, accertata con	
	apposito verbale.	
	In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o degli acconti e della	
	rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto, per causa imputabile	
	alla Stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella	
	misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 42 del CSA.	
	Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi	
	comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.	
	Art. 11– FATTURAZIONE	
	I corrispettivi dell'appalto saranno fatturati separatamente dalle imprese costituenti il	

	RTI pro quota, sulla base delle loro attribuzioni e delle prestazioni di rispettiva	
	competenza e la mandataria provvederà all'incasso, salvo diversa indicazione della	
	impresa capogruppo.	
	L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72,	
	così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto tutte le fatture	
	devono essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.	
	Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI",	
	così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della	
	Romagna provvede al pagamento della fattura al netto dell'IVA, procedendo	
	successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.	
	Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale	
	della Romagna - Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) -	
	Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 e dovranno riportare il codice CIG e CUP	
	(ove previsto) indicato al successivo art. 20. Le fatture devono essere trasmesse	
	all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di	
	interscambio (SDI) facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio per	
	l'Azienda USL della Romagna: 0L06J9	
	Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle	
	fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.	
	Art. 12 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dall'Accordo quadro, dal	
	presente contratto applicativo, dal C.S.A., nonché quelli a lui imposti dalle vigenti	
	norme. Al riguardo si richiama quanto previsto nel C.S.A. (artt. 58-62).	
	Art. 13 – SUBAPPALTO	
	Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del	

Codice, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti

dalle leggi vigenti. Si rinvia alle prescrizioni di cui agli artt. 46-48 del CSA.

Le istanze di subappalto e le comunicazioni di sub-contratto di cui all'art.

105, comma 2, del Codice dovranno essere sottoscritte e trasmesse dall'Impresa

capogruppo o dal rappresentante dell'appaltatore, quale individuato all'art. 4; la

stessa dovrà altresì vistare il contratto di subappalto qualora concluso dalle imprese

esecutrici e, a garanzia della competenza di coordinamento individuata all'art. 105,

comma 17, del D.Lgs. 50/2016 i piani di sicurezza dei subappaltatori-subcontraenti .

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta

eccezione per le fattispecie previste all'art. 105, comma 13 del Codice; si rinvia a

quanto previsto all'art. 48 del CSA.

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBENTRO

Il presente contratto applicativo non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subentro

di un nuovo operatore economico è ammesso alle condizioni di cui all'art. 106

comma 1 lett. d) n. 2 del Codice.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Si rinvia alle disposizioni dell'art. 14 del CSA.

Art. 16 – COLLAUDO

I lavori di cui al presente contratto applicativo sono soggetti a collaudo secondo le

norme dell'art. della Parte II, Titolo X del DPR 207/2010. Si applicano le

disposizioni di cui all'art. 44 del CSA.

Art. 17 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile. Pertanto i prezzi degli elenchi prezzi contrattuali

	resteranno fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi,	
	né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata	
	dell'accordo quadro.	
	<u>Art. 18 – CONTROVERSIE</u>	
	Le parti riconoscono ed accettano che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione	
	del presente contratto applicativo, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute	
	al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale di cui all'art.209 del	
	Codice. Foro competente in via esclusiva sarà quello territoriale di RAVENNA.	
	Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell'appaltatore dovranno essere	
	obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini	
	stabiliti dagli artt. 190 e 191 del R.G., a pena di decadenza delle proprie pretese.	
	L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo	
	anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della	
	Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori ordinati,	
	invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei	
	lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni	
	che potessero derivare alla Stazione Appaltante.	
	<u>Art. 19 – SPESE DI CONTRATTO – IMPOSTE – TASSE E TRATTAMENTO</u>	
	<u>FISCALE</u>	
	Tutte le spese del presente contratto applicativo, inerenti e conseguenti (imposte,	
	tasse, diritti di segreteria, ecc.) ivi comprese le spese di bollo per gli atti occorrenti	
	per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione	
	del collaudo provvisorio sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	

all'imposta sul valore aggiunto, conseguentemente il presente contratto è soggetto in caso di registrazione all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che l'Appaltatore ha comunicato in data 27/08/2018 acquisita agli atti con prot. 0217372 del 28/08/2018, a cui si rinvia, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente.

In caso di variazioni nel corso di vigenza del presente accordo, dei dati riferiti ai conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda USL i nuovi conti correnti dedicati o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Al fine di consentire alla Stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art 3, comma 9, L.136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione

	appaltante, copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri	
	subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di	
	assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. L.	
	136/2010 s.m.i. oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le	
	formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta	
	assunzione degli obblighi di tracciabilità. L'Appaltatore che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone	
	contestualmente l'Azienda USL e la Prefettura territorialmente competente. Il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del	
	contratto.	
	Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui all'art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG (derivato) e il CUP relativi al	
	presente affidamento è il seguenti: CIG 7947691218 – CUP G19J19000270005	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui	
	all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.	
	Art. 21 – RICHIAMO ALLA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	
	Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni	
	vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., e, il regolamento	
	generale (DPR 207/2010), nonché il capitolato generale d'appalto di cui al D.M.	
	19/4/2000 n. 145 relativamente alle disposizioni non abrogate. Si rinvia all'art. 11	
	CSA.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per l'Azienda USL della Romagna	per l'Appaltatore

